Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 novembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1134.
Modificazioni all'art. 32 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati . . . . Pag. 4318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 1135.
Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 4318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1136.
Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Parma . . . . Pag. 4319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1137.
Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 4320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 1138.
Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare dalla Cassa di risparmio di Asti, la donazione di un immobile sito in Andora (Asti). Pag. 4321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 1139.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Valguarnera (Enna) . Pag. 4321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1140.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Dosolo (Mantova). Pag. 4322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1141.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Presentazione della Beata Vergine, sita in località Passarella del comune di San Donà di Piave (Venezia). Pag. 4322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . Pag. 4322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1961.
Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) . . . . Pag. 4322

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di accettazione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi, adottata a Parigi il 3 dicembre 1958 . . Pag. 4323

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4323
Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 4324
Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 4324

Ministero dei lavori pubblici: Corsi per la formazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica e professionale con annesse borse di studio per i partecipanti . . . . Pag. 4324

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4325

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.): Concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) . . . Pag. 4326

Ministero della pubblica istruzione: Esame di concorso per l'ammissione alle Facoltà universitarie dei diplomati dagli Istituti tecnici . . . . Pag. 4329

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia:
Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio per allieve vigilatrici d'infanzia . . . . Pag. 4330
Concorso per l'assegnazione di cento borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici . . . . Pag. 4330

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità . . Pag. 4330

Ministero del turismo e dello spettacolo: Nomina di membri aggregati della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, per la prova obbligatoria di lingue estere . . Pag. 4330

Ministero della difesa-Esercito: Diario della prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1960 . . Pag. 4331

Ministero della difesa-Aeronautica:
Rettifica del cognome di un candidato al concorso per venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi . . . . . Pag. 4331
Diario della prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione Pag. 4331

Ufficio medico provinciale di Belluno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno . Pag. 4332

Ufficio medico provinciale di Siracusa: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa . Pag. 4332

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1134.

Modificazioni all'art. 32 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati;
Visto l'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati, è sostituito dai seguenti:

« E' data facoltà al Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per le finanze, di variare tale misura, sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso detto Ministero, allorquando se ne rilevi l'opportunità in relazione alle esigenze del Paese.

La scorta di riserva non potrà essere in alcun caso stabilita in misura superiore al 30 per cento della capacità dei depositi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — SCELBA — GONELLA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 1135.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 140. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Selvicoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1136.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Biofisica » e « Genetica medica ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Statistica » e « Genetica ».

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di « Statistica » e « Genetica umana ».

Gli articoli 113 e 114, relativi alla « Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Radiologia medica e Medicina nucleare

Art. 113. — La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico è limitata a quindici allievi.

Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

1) Elettrologia;
2) Fisica delle radiazioni;
3) Tecnica della radiodiagnostica generale e speciale;
4) Anatomia radiologica e fisiologica normale.

Secondo anno:

1) Semeiotica radiologica;
2) Diagnostica radiologica (I);
3) Radiobiologia sperimentale e clinica;
4) Tecnica e metodica della radioterapia (Raggi X, sostanze radioattive, naturali e artificiali);

Terzo anno:

1) Diagnostica radiologica (II);
2) Principi, tecnica e metodica dell'impiego degli isotopi radioattivi in Medicina;
3) Radioterapia clinica;
4) Terapia fisica con onde elettriche (diatermia, marconiterapia, ultrasuoni), Fototerapia.

Art. 114. — Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia secondo quanto verrà stabilito dal direttore. Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Gli insegnamenti del 3° anno saranno integrati da conferenze su argomenti di particolare importanza (Radiologia in medicina legale e mutualistica. Protezione ed ingiene del lavoro radiologico).

Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1137.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di:

« Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale ».

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

Filosofia della storia;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia della scienza.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Idrologia medica;
Terapia medica sistematica;
Puericultura.

Dopo l'art. 249 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Gerontologia e Geriatria

Art. 250. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Gerontologia e Geriatria è di due anni.

Il numero degli specializzandi per ogni anno di corso è di quindici.

Sarà consentita abbreviazione di corso secondo il regolamento in vigore per le altre scuole di specializzazione, tenendo conto tuttavia di compiti e titoli di geriatria figuranti nel curriculum.

b) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:

Primo anno:

Fisiologia e Biologia generale della senescenza;
Anatomia patologica;
Farmacologia;
Psicologia;
Clinica geriatrica generale;
Radiologia;

Secondo anno:

Clinica geriatrica generale e terapia geriatrica;
Cliniche specialistiche nelle loro applicazioni geriatriche, come lezioni ed applicazioni pratiche a preferenza del singolo specializzando:

Neuropsichiatria, Chirurgia e Anestesia, Oculistica, Otorinolaringoiatrica, Dermatologica, Ginecologica;

Fisioterapia, Idrologia e Climatologia;
Medicina sociale (assistenziale, gerocomiale, attitudini lavorative, ecc.).

c) Alla fine del primo anno del corso lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle materie di Biologia e di Clinica generale.

d) Alla fine del secondo anno di corso, lo specializzando, dovrà superare un esame di geriatria sociale e di clinica, con presentazione di una tesi ispirata allo orientamento preferenziale del candidato per una eventuale branca specializzata.

La direzione e coordinazione della scuola è affidata al direttore della Clinica medica generale.

Dopo l'art. 250, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in fisica, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di perfezionamento in Fisica.

Art. 251. — E' istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una Scuola di perfezionamento in fisica, essa ha sede presso l'Istituto di fisica dell'Università. La Scuola ha fine scientifico. La Scuola rilascerà il diploma di perfezionamento in fisica.

Art. 252. — Alla Scuola vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica e ingegneria.

Il corso ha la durata di due anni. Per poter adire all'esame di diploma gli iscritti alla Scuola dovranno, durante la loro permanenza nella Scuola stessa superare almeno cinque esami scelti tra gli insegnamenti sottospecificati o un numero corrispondente se si tratta di insegnamenti semestrali (v. successivo art. 253).

Ciascun allievo dovrà comunicare al direttore della Scuola entro il 15 novembre di ciascun anno il piano degli studi che egli intende seguire in relazione alle materie che sono oggetto di insegnamento durante l'anno in corso; tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio dei professori della Scuola (v. successivo art. 256).

Per gli iscritti al primo anno tale piano dovrà contemplare la frequenza di almeno tre corsi; per gli iscritti al secondo anno almeno due. Non potranno essere iscritti al secondo anno gli allievi che durante il primo anno non abbiano superato almeno due esami. Il Consiglio dei professori della Scuola potrà riconoscere la validità dei corsi frequentati o di esami sostenuti presso altre Scuole di perfezionamento.

Art. 253. — Il direttore proporrà all'inizio di ciascun anno al Consiglio della Facoltà di scienze l'elenco dei professori incaricati dei corsi, questi verranno nominati dal Consiglio di Facoltà.

Gli insegnamenti saranno scelti nel seguente piano dal Consiglio dei professori della Scuola:

1) Fisica delle particelle elementari;
2) Fisica nucleare teorica;
3) Teoria dei campi;
4) Metodi matematici della Fisica;
5) Elettronica;
6) Tecniche sperimentali di Fisica nucleare;
7) Macchine acceleratrici;
8) Fisica del plasma;
9) Magneto idrodinamica e elettrodinamica cosmica;
10) Fisica degli stati condensati;
11) Corsi monografici.

I corsi monografici in numero non superiore a due saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal Consiglio dei professori della Scuola nell'indirizzo della Scuola e affidati ad esperti italiani e stranieri.

Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali; a tutti gli effetti due corsi semestrali sono equivalenti a un corso annuale. Un corso annuale consisterà di non meno di 40 lezioni.

Il programma della Scuola potrà altresì essere integrato da Seminari.

Art. 254. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 255. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da altri due insegnanti della Scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è formata da quattro membri (tra i quali, il relatore) scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa e da un correlatore nominato da un Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione il quale non faccia parte della Università di Firenze.

L'esame di diploma, il quale potrà essere sostenuto solo dopo che l'allievo abbia sostenuto gli esami di profitto previsti dall'art. 252 consisterà nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 256. — Di quanto precede il Consiglio dei professori è costituito dal direttore e dai professori che sono incaricati nell'anno di corso o precedente di un insegnamento presso la Scuola. Il direttore nominato dal Consiglio della Facoltà di scienza tra i titolari di Cattedra di discipline fisiche, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 257. — Per ottenere l'iscrizione alla Scuola occorre presentare all'Ufficio di segreteria della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, entro il 5 novembre e per gravi e giustificati motivi, fino al 31 dicembre:

1) domanda redatta in carta legale da L. 100 diretta al rettore (indicare il recapito del richiedente);

2) certificato di laurea;

3) titolo originale di studi medi, ovvero certificato provvisorio che lo sostituisce a tutti gli effetti di legge;

4) due copie (formato tessera, su fondo chiaro e firmato) della fotografia del richiedente, di cui una bollata e autenticata;

5) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante il reddito accertato per l'imposta di famiglia ovvero certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte al quale è stata presentata la dichiarazione unica dei redditi, da cui risulti se il reddito complessivo annuo della famiglia dello studente superi o meno i tre milioni di lire;

6) quietanze comprovanti il pagamento delle seguenti tasse, sopratasse e contributi, nella misura che la legge e lo statuto dell'Università stabilisce per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

tassa di immatricolazione;
tassa annuale di iscrizione;
sopratassa annuale per gli esami di profitto;
riscaldamento;
libretto di studi e tessera;
contributi studenteschi.

L'ammontare di eventuali contributi di laboratorio e di esercitazioni è stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Le tasse relative al rilascio del diploma sono le stesse di quelle relative al rilascio del diploma di laurea della Facoltà di scienze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 1138.

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare dalla Cassa di risparmio di Asti, la donazione di un immobile sito in Andora (Asti).

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Asti, la donazione di un immobile costituito da un appezzamento di terreno di circa mq. 4.278 con entrostanti due fabbricati diroccati, sito in Andora (Asti), rogito notaio Carlo Krieg di Asti del 13 marzo 1951, n. 14193/6959 di repertorio, da adibire a colonie marine per la gioventù italiana della provincia di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 1139.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Valguarnera (Enna).

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Valguarnera (Enna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1140.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Dosolo (Mantova).

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Dosolo (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. **1141.**

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Presentazione della Beata Vergine, sita in località Passarella del comune di San Donà di Piave (Venezia).

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale della Presentazione della Beata Vergine, sita in località Passarella del comune di San Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960 concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che l'ing. Millo Carignani con nota 14 aprile 1961 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza dei lavoratori del credito e che la Federazione autonoma bancari italiani, con nota n. E/501/510 del 14 aprile 1961 ha proposto la nomina alla carica suindicata del sig. Costante Pistocchi;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni dello ing. Millo Carignani e di procedere, quindi, alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Costante Pistocchi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione dell'ing. Millo Carignani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1961
Registro n. 9 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 207. — BARONE

(7154)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1961.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 12 ottobre 1957, con il quale il gr. uff. dottore Giuseppe Dall'Oglio è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il biennio 1° ottobre 1957-30 settembre 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959, con il quale il gr. uff. dottore Giuseppe Dall'Oglio è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il biennio 1° ottobre 1959-30 settembre 1961;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio è confermato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1961

GRONCHI

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1961
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 101. — SEVERATI

(7217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di accettazione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi, adottata a Parigi il 3 dicembre 1958.

Il 2 agosto 1961 in base ad autorizzazione disposta con legge 9 marzo 1961, n. 350, è stato effettuato a Parigi, presso l'Unesco, il deposito dello strumento di accettazione da parte dell'Italia della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi adottata a Parigi il 3 dicembre 1958.

La Convenzione, ai sensi dell'art. 17, entrerà in vigore, nei confronti dell'Italia, il 2 agosto 1962.

(7164)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 194, l'Amministrazione comunale di Fabbriche di Vallico (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7119)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 159, l'Amministrazione comunale di Collesalvetti (Livorno), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.772.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7118)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 193, l'Amministrazione comunale di Fosciandora (Lucca), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7120)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 155, l'Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 29.500.000, per la coperura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7121)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 198, l'Amministrazione comunale di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzata da assumere un mutuo di L. 5.907.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7123)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 197, l'Amministrazione comunale di Cardito (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7122)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione comunale di Citerna (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7124)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 184, l'Amministrazione comunale di Cortoceto (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7125)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 183, l'Amministrazione comunale di Colbordolo (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7126)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 172, l'Amministrazione comunale di Cancellara (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7127)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 153, l'Amministrazione comunale di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7128)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 154, l'Amministrazione comunale di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7129)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 160, l'Amministrazione comunale di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 35.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7130)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 181, l'Amministrazione comunale di Capena (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.643.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7131)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 180, l'Amministrazione comunale di Cave (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.541.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7132)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 171, l'Amministrazione comunale di Cineto Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.367.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7133)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 182, l'Amministrazione comunale di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.657.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7134)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 161, l'Amministrazione comunale di Colonna (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.726.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7135)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Celleno (Viterbo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7136)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 173, l'Amministrazione comunale di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.690.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7137)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Corsi per la formazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica e professionale con annesse borse di studio per i partecipanti.

Con provvedimento ministeriale del 14 ottobre 1960 sono istituiti, per l'anno scolastico 1961-62, appositi corsi teorico-pratici che si svolgeranno nel semestre dal 10 gennaio al 10 luglio 1962 relativamente alle seguenti discipline, presso le istituzioni scolastiche a fianco di ciascuna indicate:

a) tecnologie meccaniche e studi di fabbricazione: Scuola di magistero tecnico di Pisa;

b) tecnologie meccaniche e studi di fabbricazione: Istituto tecnico industriale di Palermo;

c) meccanica e macchine a fluido e laboratorio: Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano;

d) elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio: Istituto tecnico industriale « Volta » di Napoli;

e) radioelettronica, misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio: Istituto tecnico industriale « Corni » di Modena;

f) analisi chimica generale e tecnica e laboratorio: Istituto tecnico industriale « Molinari » di Milano;

g) materie tecniche per le sezioni di industrie meccaniche negli istituti professionali: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Correnti » di Milano;

h) materie tecniche per le sezioni di industrie elettriche negli istituti professionali: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Settembrini » di Milano.

Sono ammessi a partecipare ai suddetti corsi coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data del 10 ottobre 1961; siano in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti norme per il conseguimento dell'abilitazione alle cattedre, corrispondenti rispettivamente alle materie tecniche sopra elencate (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972), e siano cittadini italiani.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta in carta legale e corredata del certificato, attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea, nonchè di tutti i titoli che si desidera vengano presi in esame, deve essere presentata a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione I, entro e non oltre il 30 novembre 1961. In tale domanda gli aspiranti, oltre, ad indicare, secondo un ordine di preferenza, il corso che desiderano frequentare e la sede prescelta, debbono dichiarare: 1) la data e il luogo di nascita; 2) il possesso della cittadinanza italiana; 3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le eventuali condanne penali riportate; 5) la loro posizione nei riguardi negli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza del candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato o che non siano documentate nei modi sopraspecificati entro il termine stesso.

Agli allievi che superano gli esami finali verrà rilasciato un « attestato » di profitto valutabile, nei casi ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nessuna tassa o contributo è richiesto per la frequenza.

Gli allievi, inoltre, potranno beneficiare di una borsa di studio dell'ammontare di L. 90.000 mensili, ridotta di un quarto per coloro che abbiano la residenza nella località sede del corso.

A tale scopo viene disposta l'istituzione di n. 20 borse di studio per ogni corso, ciascuna dell'importo indicato.

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione di dette borse, che verrà costituita con successivo provvedimento ministeriale, compilerà, sulla base di criteri prestabiliti e previo esame delle documentazioni allegate alle domande di ammissione al corso, la graduatoria dei vincitori da sottoporre all'approvazione del Ministro con una relazione in merito.

Non sono ammessi al godimento della borsa i candidati che svolgano attività retribuita.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta morale e civile del candidato ai fini di una eventuale esclusione dal concorso.

Il Ministero può, altresì, dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse in qualsiasi momento, qualora essi non frequentino con assiduità e con profitto i corsi.

Al pagamento delle borse, che verrà effettuato a rate mensili posticipate, ed alle altre spese inerenti allo svolgimento dei corsi provvederanno le singole istituzioni scolastiche sedi dei corsi stessi, salvo rimborso da parte di questo Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica competente per territorio.

(6995)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 6 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,605	620,605	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	600,36	600,30	600,50	600,50	599,75	600,12	600,50	600,30	600,25	600,25
Fr. Sv.	143,63	143,58	143,565	143,54	143,52	143,72	143,56	143,60	143,61	143,58
Kr. D.	90,13	90,14	90,15	90,15	90,20	90,15	90,15	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,17	87,18	87,21	87,19	87,15	87,19	87,18	87,20	87,18	87,15
Kr. Sv.	120,05	120 —	120,03	119,98	119,95	120,02	119,98	120,05	120,03	120,05
Fol.	172,38	172,25	172,30	172,28	172,25	172,31	172,28	172,35	172,30	172,30
Fr. B.	12,47	12,469	12,472	12,4685	12,46875	12,47	12,4665	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,26	126,26	126,275	126,24	126,28	126,27	126,26	126,25	126,28	126,28
Lst.	1746,15	1746,50	1746,50	1746,50	1746,10	1746,55	1746,65	1745,70	1746,60	1746,50
Dm. occ.	155,22	155,13	155,16	155,16	155,10	155,18	155,155	155,20	155,21	155,15
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,02875	24 —	24,03	24,0287	24,03	24,03	24,03
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,70	21,77	21,77	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 6 novembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	87,30
Id. 3,50 % 1902	87,20
Id. 5 % 1935	106,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,725
Id. 5 % 1936	101,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	600,50
1 Franco svizzero	143,55
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,185
1 Corona svedese	119,98
1 Fiorino olandese	172,28
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,25
1 Lira sterlina	1746,575
1 Marco germanico	155,157
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Dei suddetti quarantacinque posti due sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità classica;
maturità scientifica;
abilitazione magistrale.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 173 del testo unico n. 3 su citato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale, sia stato assunto da meno di un anno;
i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;
2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;
4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;
5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto. nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno 15 giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbano sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvarlersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD-6- dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti di arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100,

r) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di *ricezione della relativa comunicazione*, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA D'ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;
2) principi di economia politica e scienza delle finanze;
3) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
3) nozioni elementari di statistica.

Art. 22.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario. La prova orale dell'anzidetta lingua tedesca consisterà in una conversazione.

I candidati di cui all'articolo 3 che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulla prova di lingua tedesca, alla Commissione esaminatrice sarà aggregato come membro aggiunto un esperto con voto consultivo.

Roma, addì 30 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1961
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 279.

(7057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di concorso per l'ammissione alle Facoltà universitarie dei diplomati dagli Istituti tecnici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Uditi i Consigli delle Facoltà competenti;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1961;

Ordina:

Art. 1.

La prova scritta di cui all'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, non deve essere rivolta a saggiare conoscenze specifiche, ma deve consistere nell'elaborazione di un tema atto ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara, sobria, corretta, ordinata e compiuta e particolarmente ad osservare, descrivere ed interpretare la realtà. Il tema dovrà riferirsi ad argomenti in armonia ai programmi studiati ed attinenti al corso di laurea prescelto.

Art. 2.

Le Commissioni per gli esami di cui al precedente articolo sono nominate, per ciascuna Facoltà, dal rettore o direttore, sentito il parere del preside.

La Commissione è composta di tre membri: il preside della Facoltà od un suo delegato, presidente e due professori ufficiali o liberi docenti della stessa Facoltà. Ogni Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregarsi uno o più professori della stessa o di altre Facoltà, con voto consultivo.

Art. 3.

Ciascuna Commissione formula una terna di temi, fra i quali il candidato presceglie quello che intende svolgere.

La durata massima della prova è di sei ore.

Il presidente della Commissione adotterà gli opportuni accorgimenti atti ad assicurare l'anonimo degli elaborati fino al termine delle operazioni di attribuzione dei voti.

Art. 4.

Ogni membro della Commissione dispone di 20 punti per la prova scritta. Ai fini della classificazione dei candidati nella graduatoria di merito, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 60 per la prova scritta e 40 per la media dei voti riportati nel titolo di studi secondari.

La votazione minima di idoneità è stabilita in 60/100, con non meno di 36/60 nella prova scritta.

Art. 5.

Entro il mese di marzo le Università e gli Istituti di istruzione superiore interessati trasmetteranno al Ministero le proposte dei Consigli di Facoltà, necessarie per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685.

I concorsi saranno indetti dalle Facoltà competenti entro il mese di luglio.

Art. 6.

L'esame di concorso si dà in una sola sessione, che ha inizio per tutte le sedi il 30 ottobre o, se questo è festivo, il giorno seguente.

Art. 7.

Per essere ammessi all'esame di concorso, gli aspiranti dovranno presentare apposita domanda documentata nel periodo dal 1° agosto al 20 ottobre incluso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1961

Il Ministro: Bosco

(7081)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per l'assegnazione di cinquanta borse di studio per allieve vigilatrici d'infanzia

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle giovani alle Scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, indice un pubblico concorso per il conferimento di cinquanta borse di studio biennali di L. 150.000 ciascuna e per ciascun anno, per la frequenza delle Scuole medesime durante il biennio 1961-62 e 1962-63, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste dovranno possedere la licenza di scuola media inferiore, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno cinque anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni Provinciali dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, a scelta della presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato per il primo anno di corso in due rate, la prima all'atto dell'assegnazione della borsa stessa, la seconda a metà dell'anno del corso; per il secondo anno l'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione a condizione che l'allieva borsista risulti ammessa al secondo corso, con una votazione media non inferiore a 7 decimi.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia e presentate tramite la direzione della Scuola prescelta per la frequenza del corso entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle Scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia ed alla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 26 agosto 1961

Il Presidente: prof. Giuseppe CARONIA

(7053)

Concorso per l'assegnazione di cento borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle infermiere professionali alle Scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, indice un pubblico concorso per il conferimento di 100 borse di studio di L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle Scuole medesime durante l'anno 1961-62, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste, diplomate infermiere professionali, dovranno aver compiuto almeno cinque anni di studi post-elementari, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno cinque anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni Provinciali dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, a scelta della presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa verrà erogato in due rate: la prima all'atto dell'assegnazione della borsa stessa, la seconda a metà dell'anno del corso.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia e presentate tramite la direzione della Scuola prescelta per la frequenza del corso entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle Scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, alle Scuole convitto per infermiere professionali, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia ed alla presidenza dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 26 agosto 1961

Il Presidente: prof. Giuseppe CARONIA

(7052)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione e nomina dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, luglio 1961, è stato pubblicato il disposto del decreto del 1° maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 3 Sanità, foglio n. 58, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del 26 settembre 1960.

(7080)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Nomina di membri aggregati della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, per la prova obbligatoria di lingue estere.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1960, registro n. 4, foglio n. 300, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1961, registro n. 2, foglio n. 50, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 2, foglio n. 350, con il quale si è provveduto alla nomina del prof. Nestore Narduzzi, straordinario di politica economica e finanziaria nell'Università di Perugia, in sostituzione del prof. Ernesto D'Albergo, che ha declinato l'incarico;

Ritenuto che occorre provvedere ad integrare la Commissione di cui sopra con membri aggiunti per la prova obbligatoria di lingue estere;

Vista la lettera di designazione n. 2060 del 9 marzo 1961 del Ministero della pubblica istruzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri aggregati della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per la prova obbligatoria di lingue estere, ai sensi dell'art. 11, lettera *e*) del programma d'esame, i seguenti professori:

Giacopino prof. Stefano, per la lingua francese;
Rossi prof.ssa Clara, per la lingua inglese;
Bologna Del Priore prof.ssa Tullia, per la lingua tedesca;
Raia prof.ssa Elena, per la lingua spagnola;
Tavani prof. Giuseppe, per la lingua portoghese.

Art. 2.

Anche ai suddetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul cap. 16 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario 1961-1962 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio futuro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1961

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1961
Registro n. 3 *Turismo e spettacolo, foglio n.* 42

(7189)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1961, registro n. 35, foglio n. 34, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario;

Ravvisata la necessità di fissare il giorno in cui dovrà aver luogo la prova scritta del concorso di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

La prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di quattro tenenti veterinari in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1960, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 23 novembre 1961.

Roma, addì 30 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: CAIATI

(7202)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Rettifica del cognome di un candidato al concorso per venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1959, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1959, registro n. 20 difesa-Aeronautica, foglio numero 56);

Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1961, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961, registro n. 7 difesa-Aeronautica, foglio n. 286);

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1961, con il quale è approvata una variante alla composizione della Commissione esaminatrice (Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1961, registro n. 17 difesa-Aeronautica, foglio n. 285);

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1961, con il quale è approvata una variante alla composizione della predetta Commissione (Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1961, registro n. 22 difesa-Aeronautica, foglio n. 193);

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1961, con il quale è approvata una variante alla composizione della predetta Commissione (Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961, registro 27 difesa-Aeronautica, foglio n. 194);

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1961, con il quale sono nominati due membri aggregati alla predetta Commissione (Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1961, registro n. 24 difesa-Aeronautica, foglio n. 89);

Visto il decreto ministeriale in data 29 luglio 1961, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati idonei agli esami del concorso di cui sopra (Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961, registro n. 32 difesa-Aeronautica, foglio n. 272);

Visto gli estratti degli atti di nascita dei candidati idonei agli esami del concorso medesimo;

Decreta:

Il cognome del candidato classificato al quarto posto nella graduatoria dei candidati idonei agli esami del concorso per venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1959 in preambolo, è rettificato come segue:

Cappelli Perciballi Lionello e non Cappelli Lionello.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1961
Registro n. 37 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 104. — LAZZARINI

(7031)

Diario della prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione.

La prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 31 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 ottobre 1960, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 30 novembre 1961.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore otto di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(7177)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1961, n. 392, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1960;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Belluno;
Angelini prof. Giovanni, primario medico dell'Ospedale civile di Belluno;
Bertino prof. Stefano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Belluno;
Bottacin dott. Ignazio, medico condotto del Consorzio fra i comuni di Puos-Farra d'Alpago.

Segretario:
Fortunato dott. Alberto, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Belluno.

Belluno, addì 25 ottobre 1961

Il medico provinciale: MAGRÌ

(7152)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2835 del 13 aprile 1960, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami ai posti di medico condotto di Siracusa (frazione Cassibile), Floridia, Augusta e Noto (frazione Testa dell'Acqua) vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1959;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine professionale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

Presidente:
Nigro dott. Paolo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Liggeri dott. Michele, medico provinciale;
Scapellato prof. Luigi, docente di patologia medica e clinica medica;
Salomone prof. Francesco Paolo, docente di clinica chirurgica;
Puglisi dott. Antonio, medico condotto di Augusta.

Segretario:
Galvano dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe della Prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio.

Siracusa, addì 26 ottobre 1961

Il medico provinciale: LIGGERI

(7090)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.